



## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 67 DEL 27-11-25**

Assessorato:

Ufficio: AMMINISTRATIVO

**Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER L'ANNO 2026**

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

### RICHIAMATI:

- l'art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconti, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
  - l'art. 3, comma 55, della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008), così come sostituito dall'art. 46, comma 2, del D.L. n. 112/2008, che recita: «*Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*»;
  - l'art. 3, comma 56, della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008), così come sostituito dall'art. 46, comma 3, del D.L. n. 112/2008, che recita: «*Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali*»;
  - l'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), che recita: «*[...]per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:*
- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;*
  - b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. [...];

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti-Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 37 del 04/03/2008 nonché la successiva deliberazione della Corte dei Conti-Sezione delle autonomie n. 6 del 14/03/2008, le quali pronunciandosi con riferimento alla normativa sopra richiamata, precisano che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 3, commi 55 e 56, della legge n. 244/2007 gli incarichi conferiti per attività istituzionali stabilite dalla legge e quelli relativi a materie, come l'appalto di lavori o di beni o di servizi, di cui al D.Lgs. n. 163/2006 (oggi D.Lgs. 36/2023) (cosiddetto "Codice dei contratti pubblici"), in quanto già autonomamente disciplinati;

VISTI:

- il regolamento comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 193 del 31/12/2010, il cui allegato "C" disciplina il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti esterni all'amministrazione;

- l'art. 3, comma 4, del suddetto regolamento il quale prevede testualmente: *"Non possono essere affidati incarichi per prestazioni generali, periodiche o sistematiche né per far fronte ad esigenze ordinarie dell'Amministrazione"*;

- l'art. 3, comma 5, sempre del suddetto regolamento il quale prevede testualmente: *"Non sono ammissibili incarichi professionali non afferenti ad attività istituzionali previste dalla legge, o che, in alternativa, non siano inclusi nella programmazione approvata dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2 del D.Lgs. 267/2000"*;

DATO ATTO che, per quanto concerne la definizione del contenuto degli incarichi di cui trattasi, si ritiene di confermare i criteri interpretativi che la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, ha dettato con delibera n. 6 nell'adunanza del 14.03.2008, secondo cui "gli incarichi di studio possono essere individuati nello svolgimento di una attività di studio nell'interesse dell'amministrazione", requisito essenziale è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte. Gli incarichi di ricerca, invece, presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'Amministrazione. Le consulenze infine riguardano le richieste di pareri ad esperti";

RITENUTO, di dover escludere dalla programmazione di cui trattasi, anche a seguito della consolidata interpretazione nell'attività consultiva della Corte dei Conti:

- gli incarichi previsti dall'ex art. 17 della L. 109/1994 e in particolare con riferimento alle attività progettuali di cui all'ex art. 16 commi 3, 4 e 5 (progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva) e quali: direzione lavori, supporto tecnico-amministrativo, le attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici;

- gli incarichi professionali, non di studio, ricerca e consulenza, che però mirino a fornire un prodotto finito ad opera di un professionista;

- gli incarichi consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge (come ad esempio la rappresentanza in giudizio, il patrocinio legale);

RITENUTO, pertanto di dover procedere, sulla base delle indicazioni fornite dai responsabili dei servizi, alla redazione del programma annuale per l'affidamento degli incarichi di collaborazione, consulenza, di studio e di ricerca a professionisti esterni, al fine di ottemperare al dettato normativo della legge finanziaria 2008, citato in precedenza;

DATO ATTO che il programma così predisposto non include gli incarichi da conferire nell'ambito dell'esercizio di attività istituzionali, intendendosi tali le attività che l'ente è tenuto ad esercitare in forza di una previsione normativa di carattere sia statale sia regionale, gli incarichi legali relativi al patrocinio e alla difesa legale dell'ente e gli incarichi professionali attinenti ai servizi di architettura ed ingegneria in quanto trovano una propria disciplina espressa nel D. Lgs. 36/2023 (codice dei contratti)

PRESO ATTO:

- della circolare U.P.P.A. n. 2 del 11 marzo 2008 avente ad oggetto “Legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne”
- della circolare U.P.P.A. n. 3 datata 14 marzo 2011;

VISTI:

- il vigente statuto comunale;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l'art. 7, comma 6 il quale disciplina il conferimento all'esterno di incarichi individuali da parte della pubblica amministrazione indicando i presupposti che necessariamente devono sussistere;
- l'art. 1, comma 173 della L. 23 dicembre 2006, n. 266, che prevede l'obbligo della trasmissione alla Corte dei Conti degli atti di spesa, tra cui quelli relativi a incarichi di studi e consulenze, superiori a 5.000,00 euro, per consentire l'esercizio del controllo successivo sulla gestione;
- la Legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed in particolare l'art. 3, commi 54, 55, 56, 57, e 77 in materia di conferimento degli incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione;
- il D. L. 25 giugno 2008, convertito con modificazioni nella L. 6 agosto 2008, n. 133;
- le linee di indirizzo in materia di affidamento di incarichi di studio, di ricerca e di consulenza approvate dalle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei Conti nell'adunanza del 15 febbraio 2005 nelle quali sono esplicitati i presupposti per il conferimento di incarichi esterni;
- la deliberazione n. 6/AUT/2008 del 14.03.2008 della Sezione della Autonomie della Corte dei Conti con la quale sono approvate le linee di indirizzo e i criteri interpretativi dell'art. 3, commi 54-57, della legge 244/2007 in materia di regolamenti degli enti locali per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza;
- la circolare n. 2 del 11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica avente ad oggetto: “Legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne”;
- gli artt. 6 e 7 del D.L. 31 maggio 2010, convertito con modificazioni nella L. 30 luglio 2010, n. 122;

EVIDENZIATO che l'art. 1, comma 127, della L. 23/12/1996, n. 662 così come modificato dall'art. 3, comma 54, della L. n. 244/2007, stabilisce che le amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso, sono tenute a pubblicare sul sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato e che, in caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo costituisce illecito disciplinare e determina

responsabilità erariale del dirigente preposto;

**DATO ATTO** che da parte dei responsabili dei servizi non sono pervenute indicazioni in merito all'affidamento di incarichi di collaborazione consulenza e studio e di ricerca a professionisti esterni;

VISTI i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento, espressi dagli uffici competenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

## **D E L I B E R A**

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente riportate:

- 1. DI PRENDERE ATTO che per l'anno 2026 non sono previsti conferimenti di incarichi di collaborazione autonoma;**
- 2. DI DISPORRE** la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web del comune di Castel del Piano nella apposita sezione;